



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

[Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

---

**Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di manutenzione coordinata dei fabbricati dell'Azienda Ospedale Università Padova (Comm. A428)**

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**- NORME GENERALI -**

<b>PROGETTAZIONE</b>	<b>IL DIRETTORE</b> <b>UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI</b>
Per. Ind. Piercarlo Gobetto	Ing. Giovanni Spina
<b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b>	
Ing. Laura Lorenzato Ing. Maddalena Ardolino Ing. Andrea Camporese	

## INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
1.1	Generalità .....	4
1.2	Terminologia e abbreviazioni .....	4
1.3	Descrizione sommaria degli interventi .....	5
1.4	Oneri a carico dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere .....	7
1.5	Affidamento dei lavori .....	8
1.6	Ufficio Direzione Lavori .....	8
1.7	Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore .....	9
1.8	Garanzia contrattuale per opere ed impianti .....	9
1.9	Obblighi assicurativi .....	10
2	ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DELL'APPALTO .....	12
2.1	Ammontare dell'appalto .....	12
2.2	Tempo contrattuale .....	13
2.3	Programma esecuzione lavori .....	13
2.4	Proroghe e differimenti .....	14
2.5	Sospensione dei lavori .....	14
2.6	Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 .....	16
2.7	Prezzi in appalto .....	16
2.8	Revisione dei prezzi e meccanismi di compensazione per lavori .....	17
2.9	Pagamenti in acconto .....	17
2.10	Anticipazione del prezzo .....	17
2.11	Penali .....	17
2.12	Personale tecnico e dotazione di mezzi .....	18
2.13	Personale in cantiere .....	19
2.14	Consegna e inizio dei lavori .....	19
2.15	Ordini della Direzione Lavori .....	21
2.16	Varianti esecutive .....	21
2.17	Termini per l'esecuzione dei lavori .....	21
2.18	Ultimazione dei lavori .....	22
2.19	Contabilità dei lavori, a corpo e a misura .....	23
2.20	Adempimenti in materia di sicurezza .....	23
2.21	Norme di sicurezza generali e nel cantiere .....	24
2.22	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (PSO) .....	25
2.23	Subappalto e Subaffidamento .....	26
2.24	Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione .....	27
3	PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITÀ ESECUTIVE .....	28
3.1	Livello di qualità dei materiali .....	28
3.2	Opere e assistenze murarie agli impianti .....	28
3.3	Scelta e approvazione dei materiali e delle apparecchiature .....	28
3.4	Verifiche, prove preliminari e collaudi .....	29
3.5	Presenza in consegna da parte dell'Amministrazione .....	29
3.6	Norme di misurazione .....	29

4	CANTIERABILITÀ .....	30
4.1	Premesse .....	30
4.2	Situazioni ambientali .....	30

## **1 OGGETTO DELL'APPALTO**

### **1.1 Generalità**

L'accordo quadro, stipulato con una graduatoria di n. 3 operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs 50/2016, ha per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione coordinata ai fabbricati dell'Azienda Ospedale Università Padova comprendenti:

- lavorazioni a misura e/o corpo;
- fornitura di materiali a piè d'opera;
- prestazioni di manodopera;
- noli.

Nell'ambito del presente accordo quadro per "manutenzione" si intende: ristrutturazione, restauro, modifica, ampliamento anche parziale e adeguamento normativo edile, impiantistico e di prevenzione incendi relativi ai fabbricati e agli impianti del complesso clinico convenzionato dell'Azienda Ospedale Università Padova e di tutti gli edifici e complessi di sua proprietà e/o pertinenza incluso l'Ospedale Sant'Antonio.

Gli interventi e i lavori oggetto del presente accordo quadro dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore il quale dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le categorie di opere necessarie per completare i lavori, in particolare:

- opere edili ed affini;
- impianti elettrici;
- impianti speciali di sicurezza e di comunicazione;
- impianti termomeccanici;
- impianti gas medicali;
- opere da falegname, gessista, stuccatore, pittore, ecc;
- ogni altra lavorazione e fornitura, anche specialistica, necessaria a rendere l'opera compiuta e funzionante a regola d'arte.

Tali prestazioni si intendono compiute in orario di lavoro normale, straordinario, festivo e notturno, secondo le necessità organizzative e sanitarie di volta in volta individuate nei singoli interventi.

L'Azienda Ospedale Università Padova si riserva il diritto di modificare l'ambito e l'area di intervento (seppure all'interno della Regione del Veneto) senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere oneri o compensi aggiuntivi, rispetto ai prezzi contrattuali.

### **1.2 Terminologia e abbreviazioni**

I termini "Azienda", "Amministrazione", "Amministrazione Appaltante", "Stazione Appaltante" e "Committente" sono da considerarsi sinonimi e indicano l'Azienda Ospedale Università Padova COMMITTENTE dell'Opera.

Il termine "Appaltatore" è sinonimo di "Esecutore" ed è da intendere anche quale sinonimo di "Impresa", "Ditta", "Consorzio di Imprese", "Associazione Temporanea di Imprese (ATI)" e indicano il soggetto APPALTATORE dell'Opera.

Nel seguito si useranno i seguenti termini e le seguenti abbreviazioni:

- SA Stazione Appaltante o Amministrazione Appaltante
- AOP Azienda Ospedale Università Padova
- RUP Responsabile Unico del Procedimento
- DL Direzione Lavori
- RC Responsabile di Commessa
- RT Responsabile Tecnico dell'Appaltatore
- Comm. Commessa
- PE Progetto Esecutivo
- CSA Capitolato Speciale d'appalto
- OdA Ordine di attivazione
- Contratto attuativo contratto discendente dall'accordo quadro per il singolo intervento
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
- POS Piano Operativo di Sicurezza
- CSP Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
- CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

### 1.3 Descrizione sommaria degli interventi

L'Azienda Ospedale Università Padova, tramite l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali affiderà la realizzazione di singole opere o interventi all'Appaltatore, di volta in volta selezionato secondo le proprie necessità e in applicazione di un criterio di rotazione, con le modalità definite nel disciplinare di Gara,

I lavori oggetto dell'appalto riguardano interventi corrispondenti alle tipologie descritte sommariamente al punto 1.1, che potranno concernere:

#### Opere edili

- Demolizioni;
- Scavi, reinterri e movimenti di terra;
- Vespai e massetti;
- Murature;
- Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- Posa di cartongesso/controsoffitti;
- Impermeabilizzazioni;
- Isolamenti;
- Lattonerie e manti di copertura in lamiera;
- Intonaci;
- Pavimenti e rivestimenti;
- Opere in pietra;
- Carpenteria metallica;
- Opere in ferro;
- Serramenti interni;
- Serramenti esterni;
- Compartimentazioni REI
- Compartimentazioni RX

- Tinteggiature e rivestimenti;
- Sistemazioni esterne.
- Bonifica amianto

#### Impianti Termomeccanici

- Centrali e sottocentrali termiche;
- Centrali, sottocentrali frigorifere e di condizionamento e gruppi frigo;
- Sistemi di condizionamento e per il trattamento dell'aria;
- Sistemi di ventilazione ed estrazione;
- Ventilconvettori e aerotermi;
- Travi radianti e sistemi analoghi
- Collettori, tubazioni, valvolame, rivestimenti coibenti;
- Elettropompe e motopompe;
- Centrali e sottocentrali idrica ed autoclavi;
- Quadri elettrici a servizio delle centrali termiche e di condizionamento;
- Impianti di condizionamento/raffrescamento;
- Sistemi ed impianti antincendio:
- Idranti, naspi e rete idrica;
- Sistemi di estinzione automatici e manuali;

#### Sistemi ed impianti idrico-sanitari:

- Elettropompe sollevamento;
- Scaldabagni;
- Sistemi erogazione idrica;
- Autoclavi;
- Pressostati;
- Sistemi di scarico e tubazioni;
- Elementi terminali.

#### Impianti Gas Medicali

- Tubazioni di distribuzione primaria e secondaria;
- Quadri di riduzione, compreso il sistema di controllo ed allarme ed il sistema elettrico di alimentazione;
- Valvole di intercettazione e qualsiasi dispositivo funzionalmente connesso agli impianti gas medicali;
- Derivazioni ai testatetto, o comunque ai punti di presa, con tutti i componenti fino all'attacco presa incluso, sia esso di tipo UNI o di qualsiasi altra tipologia.

#### Impianti Elettrici

- Quadri elettrici di media tensione, celle e componenti;
- Linee principali e secondarie di distribuzione;
- Impianti elettrici di distribuzione forza motrice, di illuminazione normale, di illuminazione di emergenza e di illuminazione esterna;
- Gruppi statici di continuità assoluta; raddrizzatori carica-batterie, soccorritori in c.c. e c.a.;
- Gruppi elettrogeni;
- Trasformatori;
- Quadri generali di BT, di edificio principali e di distribuzione secondaria;
- Impianti elettrici di distribuzione forza motrice, di illuminazione normale, di illuminazione di emergenza e di illuminazione esterna;

- Impianti di messa a terra;
- Gruppi statici di continuità assoluta; raddrizzatori carica-batterie, soccorritori in c.c. e c.a.;
- Gruppi elettrogeni;
- Impianti per locali adibiti ad uso medico;
- Impianti e sistemi di sicurezza;
- Impianti rivelazione e spegnimento incendi;
- Impianti EVAC;
- Impianti di chiamata;
- Impianti di antenna TV e SAT;
- Impianti TV-CC;
- Impianti antintrusione e controllo accessi;
- Impianti di diffusione sonora;
- Sistemi di controllo e supervisione centralizzati (hardware e/o software).

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte rispettando le prescrizioni e le norme del presente CSA e dei singoli Capitolati Tecnici, secondo le disposizioni che saranno impartite.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi contratti attuativi - sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara - che riporteranno il dettaglio dei lavori affidati, i tempi e le modalità per la consegna, e quant'altro descritto nei successivi par. dedicati.

#### **1.4 Oneri a carico dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere**

L'elencazione delle opere ivi riportata ha carattere puramente esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e lavori. Gli stessi devono intendersi "*compiuti*", ossia completi di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisorie e tutto quanto necessario a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte (anche se non direttamente evidenziato nella documentazione tecnica allegata al contratto attuativo e nel presente CSA). Si intendono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l'opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l'uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte. Per ogni categoria di lavori si ritiene compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte. L'eventuale picchettazione per l'esecuzione di tratti di impianti è compresa e compensata con la liquidazione delle categorie di lavoro.

L'esecuzione delle opere dovrà inoltre essere effettuata tenendo presente le particolari necessità delle strutture sanitarie ed ospedaliere coinvolte nel presente appalto e potranno essere eseguite, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, del RUP e/o della DL, in orario diurno, serale, notturno e/o festivo. A tal fine, ove ritenuto opportuno in relazione agli interventi da eseguire, prima di dare esecuzione al contratto attuativo e preliminarmente alla firma dell'OdA, l'Appaltatore deve assicurarsi di aver diligentemente visitato le strutture ospedaliere coinvolte, per avere esatta conoscenza dei lavori da eseguire e delle condizioni e dei vincoli cui gli stessi sono soggetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare l'Azienda da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Azienda medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Beneficiario. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Azienda da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte

dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Azienda che la DL; egli risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi previsti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è, se previsto e richiesto, incluso nel computo metrico dei lavori indicati per ogni singolo contratto attuativo.

L'Appaltatore si obbliga a garantire, durante l'esecuzione di lavorazioni, l'impiego di maestranze su più squadre di lavoro e/o su più turni lavorativi e la salvaguardia delle prioritarie esigenze di sicurezza dei lavoratori.

### **1.5 Affidamento dei lavori**

A seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Azienda affiderà all'Appaltatore l'esecuzione e il coordinamento dei singoli interventi. Sulla base del contratto di accordo quadro, si procederà all'emissione dell'OdA all'operatore di volta in volta selezionato, secondo il format *All. "Schema OdA"* allegato, entro il periodo di vigenza del presente accordo quadro e nei limiti del relativo importo massimo.

Ove ritenuto opportuno in base alle opere da eseguire, l'Azienda richiederà all'operatore economico, preliminarmente alla sottoscrizione dell'OdA, l'effettuazione di un sopralluogo presso i locali oggetto di intervento per avere conoscenza dello stato dei luoghi e di eventuali vincoli.

Successivamente, previa sottoscrizione del documento OdA per accettazione, si procederà alla stipula del singolo contratto attuativo.

L'Appaltatore dovrà, per ogni singolo intervento, anche contemporaneo ad altri, mettere a disposizione una squadra di operai con qualifiche e specializzazioni adeguate. Inoltre dovrà essere prevista la presenza di personale specializzato o qualificato destinato alla realizzazione di lavori e interventi specifici.

L'Appaltatore dovrà consegnare quotidianamente una lista del personale utilizzato e presente, suddiviso con riferimento ai vari cantieri, da inserire nel Giornale dei Lavori. Gli operai che eventualmente dovessero essere presenti in cantiere senza che il loro nominativo sia comunicato preventivamente, saranno allontanati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente e in modo coordinato con l'attività sanitaria, pertanto, eventuali interruzioni dei lavori per motivi inerenti all'attività di diagnosi e cura, nonché quelle richieste dai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo a rallentamenti o a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'Appaltatore.



## **1.6 Ufficio Direzione Lavori**

Ai sensi dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 il DL è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Egli ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016, il DL, in relazione alla complessità dell'intervento, può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, i quali dovranno essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso di avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori".

Con riferimento al presente affidamento, trattandosi di accordo quadro che include lavorazioni in settori differenti e che, pertanto, presuppone il possesso di una pluralità di competenze, si prevede la costituzione di un ufficio direzione lavori i cui componenti (nominati quali direttori operativi in occasione di ogni specifico intervento) saranno di volta in volta nominati nell'ambito dei singoli contratti attuativi.

## **1.7 Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel contratto, l'Appaltatore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformità agli ordini del DL.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile della cura e della custodia di tutti i materiali che verranno utilizzati per i lavori, di proprietà dell'Appaltatore stesso o dell'Amministrazione, depositati presso i propri magazzini o che siano già presenti in cantiere.

L'Appaltatore è inoltre responsabile della cura e della custodia dei luoghi (interni o esterni agli edifici) ove si svolgono i lavori, sia che questi siano esplicitamente delimitati da aree di cantiere sia che questi siano, per motivi legati alla continuità di servizio delle strutture sanitarie, in promiscuità con attività sanitarie o con altri cantieri anche non di pertinenza dell'Appaltatore. Tali responsabilità si estendono a casi di furto, di dolo, di smarrimento, di atti di vandalismo, di incuria dei propri operatori.

L'Appaltatore dovrà quindi curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Se si verificassero dei danni a cose o persone e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Azienda, quanto il DL e sarà tenuto al risarcimento danni.

L'Appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente il DL nel caso intervenga una modifica alla normativa tecnica inerente le opere e gli impianti da realizzare. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile nel caso in cui la non applicazione di tali variazioni normative pregiudichi la regolarità dei lavori e la rispondenza normativa e legislativa delle realizzazioni.

## **1.8 Garanzia contrattuale per opere ed impianti**

Per la durata di 2 anni successivi alla data del certificato di ultimazione lavori, l'Aggiudicatario si impegna a garantire all'Amministrazione le opere e gli impianti realizzati da vizi e difetti, di qualsiasi tipo, grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano manifestati nel periodo tra la consegna dei lavori e la scadenza della garanzia stessa.

Tutti i materiali ed apparecchiature che le case produttrici forniranno con garanzie superiori a 2 anni saranno trasferite all'Azienda. In detto periodo l'Aggiudicatario si impegna a riparare tempestivamente i guasti, le imperfezioni ed i malfunzionamenti che si manifestassero negli impianti, opere accessorie e propedeutiche, per imperfezioni dei materiali o per difetto di montaggio, rimanendo a suo onere tutte le spese sostenute per le riparazioni ed i ripristini ivi compresa la mano d'opera, anche quella specializzata, i viaggi e le trasferte del personale.

### **1.9 Obblighi assicurativi**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, d.lgs. 50/2016 l'Appaltatore dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto attuativo, una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 d.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 d.lgs. 58/1998, in possesso dei requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al Beneficiario almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte del Beneficiario secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

La polizza assicurativa dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo a base d'asta del presente Accordo quadro; la stessa, inoltre, dovrà coprire la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000.

La polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati siano ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino alla prestazione, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- il direttore lavori, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti del Beneficiario e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
- tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;

- i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
- il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con l'Aggiudicatario.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Beneficiario.

La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48, comma 5, d.lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

1Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie inerenti le specifiche opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo:

- a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
- b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c. restano ferme le altre condizioni ivi predette.

La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Beneficiario. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.

In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.

In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Beneficiario l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad 1 anno, dovrà consegnare ogni anno al Beneficiario copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto

all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

## 2 ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DELL'APPALTO

### 2.1 Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori di manutenzione posto a base d'asta ammonta a **€ 5.000.000 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi**.

Con riferimento ai costi della sicurezza, ciascun Appaltatore provvederà alla loro quantificazione in sede di contratto attuativo, sulla base dei documenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante quantifica indicativamente nel 35% del valore complessivo per l'esecuzione dei lavori.

Per il dettaglio delle categorie prevalenti e scorporabili si rinvia alla tabella di seguito riportata.

L'accordo quadro sarà affidato col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett b), d.lgs 50/201, mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

Si precisa che, nei casi previsti dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del predetto art. del decreto. Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

categoria + classificaz.	descrizione	importo appalto	% tot appalto	qualificaz. obblig.	categ preval. (P)/scorporab (S)
OG1 IV	Edifici civili ed industriali	€ 2.750.000,00	55%	SI	P
OG11 IV	Impianti tecnologici	€ 2.250.000,00	45%	SI	S
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.000.000,00</b>			

Si precisa che le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Sono da intendersi comprese e poste a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi; per rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni; per visite in cantiere, conferenze di servizi, riunioni presso la sede del RUP, attività di verifica in contraddittorio finalizzata alla validazione del progetto, spese di copisteria etc., sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

Le categorie dei lavori riportati nella precedente tabella possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi. In tali evenienze, si precisa sin da ora che, qualora in un contratto attuativo sia presente una categoria SOA non prevista, l'Aggiudicatario, se non in possesso della qualificazione SOA per tale nuova categoria scorporabile, potrà subappaltarne le lavorazioni ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nel contratto attuativo, in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima, anche l'importo della categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione.

## **2.2 Tempo contrattuale**

L'accordo quadro avrà **durata massima di 4 anni**, decorrenti dalla data del verbale di stipula del contratto di accordo quadro, per tale intendendosi il periodo entro il quale l'Azienda potrà procedere alla conclusione dei contratti attuativi.

Gli aggiudicatari dei contratti attuativi sono obbligati ad eseguire le prestazioni che l'Azienda potrà richiedere entro la data di scadenza dell'accordo (4 anni); successivamente alla scadenza dell'accordo, l'Azienda non potrà più concludere alcun contratto con gli aggiudicatari.

Con riferimento ai contratti stipulati, le prestazioni richieste dovranno essere ultimate entro le scadenze date nei singoli contratti attuativi, anche se siano trascorsi i 4 anni di durata dell'accordo.

L'importo massimo dell'accordo quadro non è garantito agli Aggiudicatari in quanto non è da considerarsi vincolante né per l'Azienda Ospedale Università Padova, né per gli Aggiudicatari; l'Azienda, pertanto, non risponderà nei confronti degli Aggiudicatari nel caso in cui i contratti attuativi stipulati risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo.

Più in generale, l'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dei sottoscrittori, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo lo stesso, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei contratti attuativi che verranno stipulati con i vari Appaltatori.

L'Aggiudicatario avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati in relazione alle prestazioni affidate mediante il contratto attuativo e non potrà avanzare ulteriori pretese o compensi differenti rispetto a ciò che risulta dal medesimo.

In forza dell'accordo quadro, l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) e stipulare i contratti attuativi, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'accordo quadro.

Conseguentemente, con riferimento all'accordo quadro:

- preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi, l'Azienda sottoporrà all'appaltatore selezionato un Ordine di attivazione (OdA, in base allo schema allegato), che dovrà essere sottoscritto per accettazione;
- ove ritenuto opportuno, verrà richiesto all'appaltatore selezionato, di effettuare un sopralluogo dei locali in cui dovranno svolgersi gli interventi;

- i contratti attuativi, stipulati dall'Azienda per i singoli interventi, solo a seguito di OdA controfirmato, impegneranno la medesima solo in relazione all'importo e alla specifica prestazione affidata;
- l'importo effettivo delle singole prestazioni è indicato nei singoli contratti attuativi;
- l'importo totale dei contratti attuativi emessi dall'Azienda non potrà mai essere superiore al valore massimo dell'accordo quadro.

### **2.3 Programma esecuzione lavori**

Il cronoprogramma, allegato a ciascun contratto attuativo disporrà convenzionalmente i termini temporali per l'esecuzione dei lavori, da eseguirsi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto attuativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispose e consegna alla DL, al CSE ed al RUP, un proprio programma esecutivo dei lavori (ex art. 43, comma 10, d.P.R. n. 207/2010 e art. 1, lett. f), D.M. 49/2018), redatto nel rispetto del cronoprogramma e del PSC ed elaborato dall'Azienda, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Il programma deve riportare, per ogni lavorazione, coerentemente con le previsioni del cronoprogramma redatto dall'Azienda, le previsioni di dettaglio circa lo sviluppo delle fasi e sottofasi esecutive, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione anche al RUP. L'approvazione fa salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dell'Appaltatore è redatto anche ai fini del coordinamento in fase di esecuzione e deve essere preventivamente approvato sia dal DL, sia dal Coordinatore esecutivo, quest'ultimo ai fini di verificarne la compatibilità con le misure previste nel PSC, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle prescrizioni relative al rischio di interferenza tra fasi lavorative. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del DL e/o del CSE, in base alle esigenze dell'Azienda. Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La DL si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il programma dei lavori presentato, in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.

### **2.4 Proroghe e differimenti**

Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nei termini previsti dal contratto attuativo, può chiederne la proroga, con richiesta motivata nei tempi stabiliti dall'Azienda.

La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; laddove la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento del RUP, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 giorni, e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL laddove difforme dalle conclusioni del RUP. La mancata determinazione del RUP entro i predetti termini costituisce rigetto della richiesta.

## **2.5 Sospensione dei lavori**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono, in via temporanea, il prosieguo dei lavori a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto attuativo, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione; tale documento riporta indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, nonché lo stato di avanzamento dei lavori/opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione e le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 d.lgs. 50/2016, commi 1, lett. b) e c), e 2, diverse da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato da entrambe le parti. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli art. 107, comma 4, e art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le stesse non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Se il verbale di sospensione viene trasmesso al RUP dopo il quinto giorno successivo alla sua redazione, oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il DL procede alla redazione del relativo verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, e il RUP non ne abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL affinché provveda; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

L'Appaltatore non potrà, di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. L'eventuale sospensione delle suddette attività per sua decisione unilaterale costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto attuativo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 50/2016.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo.

In caso di sospensione dei lavori, l'Appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro 2 giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla DL.

## **2.6 Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016**

Il contratto attuativo potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo, e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione superiori al 5%; l'Appaltatore avrà diritto all'adeguamento compensativo per l'importo dei lavori, nei termini previsti dal successivo par. dedicato.

## **2.7 Prezzi in appalto**

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dal ribasso unico complessivo offerto in gara (corrispondente al ribasso offerto dall'operatore primo classificato nella graduatoria).

L'appaltatore deve eseguire tutte le opere, nell'arco dell'intera durata contrattuale, che saranno contabilizzate, qualora necessarie, in base ai prezzi ridotti della percentuale del ribasso d'asta e nell'ordine sotto riportato:

- Prezziario dei lavori pubblici della Regione Veneto;
- Prezziario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del lotto per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti);
- prezzo DEI;
- analisi prezzi derivanti da offerte tecniche.

I prezziari applicati saranno quelli in vigore al momento della stipula del contratto attuativo, comunque in ottemperanza all'art 26 d.l. 50/2022. I listini richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l'importo previsto sul listino primo in elenco.

Laddove sia necessario realizzare una particolare opera non valorizzabile sulla base dei prezziari indicati, i prezzi verranno valutati ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Appaltatore primo aggiudicatario.

Qualora si rendessero necessarie delle variazioni delle lavorazioni non previste nei computi, purché queste siano ammissibili ai sensi di quanto sopra riportato in relazione alle possibili modifiche, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Tali nuovi prezzi saranno valutati desumendoli prioritariamente dal prezzo di riferimento, ove esistenti, oppure ricavandoli da nuove analisi sulla base dei prezzi di manodopera, materiali,



noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, sempre in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti di costo dei materiali e della manodopera, perdite, scioperi, epidemie o eventuali aumenti di prezzi di assicurazione dei lavori e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione dei lavori, né per il mancato accertamento delle condizioni organizzative o delle condizioni e dei vincoli cui gli stessi lavori sono soggetti all'interno dell'area ospedaliera di cui al par. dedicato.

## **2.8 Revisione dei prezzi e meccanismi di compensazione per lavori**

I prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente l'appalto, ad esclusione dell'IVA, rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto.

Per la disciplina applicabile e gli ulteriori adempimenti in capo alle parti, si rimanda al par. dedicato del disciplinare di gara.

## **2.9 Pagamenti in acconto**

I pagamenti in acconto all'Appaltatore saranno effettuati ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell'importo del contratto attuativo.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo indicato in ogni contratto attuativo, saranno corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente a quella dell'avanzamento dei lavori.

Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di quanto ivi richiesto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori ed al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.

## **2.10 Anticipazione del prezzo**

L'Azienda Ospedaliera corrisponderà all'appaltatore, per ogni contratto attuativo, l'anticipazione del 20% dell'importo del singolo contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs 50/2016.

## **2.11 Penali**

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto di ogni singolo contratto attuativo, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa predetta misura percentuale, trova applicazione anche in caso di:

- a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL nel verbale di consegna degli stessi;
- b) ritardo nell'inizio dei lavori per mancata presenza dell'Appaltatore, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna;
- c) ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di ripresa, rispetto alla data fissata dal DL o dal RUP;
- d) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui alle lett. b), c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui alla lett. d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'applicazione delle penali ivi previste non presuppone l'inapplicabilità del risarcimento del maggiore danno arrecato all'Azienda per ulteriori danni diretti o indiretti, o per maggiori oneri sostenuti dalla medesima, a seguito dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione su proposta del RUP e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP, al verificarsi della relativa condizione, con la quantificazione temporale.

Le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della condizione di ritardo. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

## **2.12 Personale tecnico e dotazione di mezzi**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti in seguito alla firma del contratto attuativo.

La direzione del cantiere, con professionalità adeguata ai lavori oggetto dell'appalto, sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito di idonei poteri: delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Tale soggetto, che dovrà possedere i requisiti di provata capacità tecnica e morale, per tutta la durata dell'appalto, dovrà:

- sostituire l'Appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DL;
- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
- intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DL. Tale rappresentante può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell'Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza;
- l'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere e, in generale, di tutto il

personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle specifiche leggi ed essere di gradimento del DL. Quest'ultimo si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, con le modalità previste dal presente CSA;

- il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per imperizia, imprudenza, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
- ogni variazione del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata all'Azienda.

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 159/2011.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

### **2.13 Personale in cantiere**

Ciascun operaio dovrà indossare una divisa adeguata, e i dispositivi di protezione opportuni e portare una targhetta di riconoscimento nella quale devono essere riportati:

- foto;
- nome e cognome;
- qualifica;
- impresa di appartenenza.

L'impossibilità di certo riconoscimento da parte della DL e/o degli assistenti incaricati, comporterà l'immediato allontanamento dell'operaio dal cantiere.

Tutto il personale dovrà essere tecnicamente e professionalmente preparato; qualora l'Amministrazione o la DL ritenesse gli operai od il personale non idonei, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Si precisa che non sarà ammesso personale con la qualifica di apprendista e gli stagisti saranno autorizzati a presenziare in cantiere solo previa autorizzazione dell'Amministrazione, accertata la documentazione relativa alla copertura assicurativa. La presenza degli stagisti non sarà comunque remunerata all'Appaltatore.

### **2.14 Consegna e inizio dei lavori**

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata con specifico verbale di cui all'art. 5 DM n. 49/2018.

Il DL comunica, con un congruo preavviso, all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Azienda.

Qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 3, DM n. 49/2018, l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna dei lavori, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione, oppure il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione e l'eventuale applicazione della penale. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà dell'Amministrazione non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Con la firma del verbale, il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

Prima della redazione del suddetto verbale di consegna, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in capo all'Appaltatore e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori:

- a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
- b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'All. XVII d.lgs. 81/2008 e segnatamente:
  - l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - il DUVRI ex art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, d.lgs 81/2008;
  - il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 d.lgs. 81/2008;
- c. la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;  
*Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'All. XI d.lgs. 81/2008, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'All. XVII d.lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato.*
- d. la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- e. i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- f. gli attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d.lgs. 81/2008;

- g. l'elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal d.lgs. 81/2008; tale documento dovrà essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;
- h. una copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- i. una copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal D.M. 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. L'obbligo di trasmissione si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel POS.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

#### **2.15 Ordini della Direzione Lavori**

Fermi restando gli obblighi ed oneri previsti dal presente documento, il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore dovrà recarsi quotidianamente nella sede della DL, ed ogni qualvolta sarà interpellato, per ricevere gli ordini sui lavori da eseguire, per la firma degli ordini di servizio, nonché per relazionare sull'andamento dei lavori e per qualsiasi altra richiesta.

Nessun lavoro o fornitura potrà essere eseguito senza ordine scritto della DL; in caso contrario resta a carico della Impresa ogni onere per lavori non ordinati per iscritto o per lo smantellamento di opere già eseguite e non ordinate o eseguite non in conformità con i progetti approvati.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dalla DL sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali e di personale, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

#### **2.16 Varianti esecutive**

Dato il particolare carattere dei lavori oggetto del presente accordo quadro, la DL potrà in qualsiasi momento apportare varianti al progetto o al tipo di lavoro precedentemente approvata e potrà variare, conseguentemente, il tempo utile di esecuzione dei lavori.

In caso di interruzione del lavoro per volontà dell'Amministrazione, all'Aggiudicatario saranno riconosciuti solo i lavori eseguiti ed i materiali forniti fino a quel momento.

Nel caso in cui, a seguito dell'approvazione di un progetto o di un ordine della DL, l'Aggiudicatario accerti una non rispondenza tra i lavori ordinati e quelli che necessitano di esecuzione, deve informare tempestivamente la DL, onde ottenere la preventiva autorizzazione scritta alla variante dei lavori ordinati.

Eventuali interruzioni dei lavori per motivi inerenti l'attività sanitaria, nonché quelle necessarie per ottemperare ai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'Aggiudicatario.

## **2.17 Termini per l'esecuzione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare gli interventi affidati decorre dalla data del verbale di consegna lavori ed è stabilito nei documenti dei vari contratti attuativi. Nel calcolo del termine, il contratto attuativo tiene conto delle ordinarie difficoltà e impedimenti in relazione all'attività sanitaria e diagnostica in corso nelle aree interessate ed alle condizioni ambientali.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori, previsto nei singoli contratti attuativi, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire il rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel programma esecutivo. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma allegato al contratto attuativo. In caso di ritardo di oltre 30 giorni dell'avanzamento dei lavori rispetto al programma esecutivo, accertato da parte del DL, si avvia la procedura prevista dall'art. 108 d.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine dei giorni definiti dall'Azienda, a seconda del singolo contratto attuativo, e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

A termine dei lavori l'Appaltatore dovrà comunicare, a mezzo PEC al DL, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire tutto il materiale informativo a documentazione dell'esecuzione dell'intervento.

## **2.18 Ultimazione dei lavori**

In base all'art. 12 D.M. 49/2018, a fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il DL effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino, e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Nel certificato di ultimazione rilasciato all'Appaltatore, il DL può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, dallo stesso accertate come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 c.c., l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di 30 giorni, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente CSA.

Indipendentemente dall'avvenuta redazione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del DL, l'Appaltatore rimane pienamente responsabile di eventuali difetti di costruzione e di funzionamento delle opere che eventualmente venissero riscontrati in seguito all'atto del collaudo definitivo e comunque entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, salvo gli eventuali danni dovuti all'uso.

Al termine del periodo contrattuale, sarà inoltre rilasciato il certificato di ultimazione complessivo dei lavori.

## **2.19 Contabilità dei lavori, a corpo e a misura**

La valutazione di lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro medesimo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e negli atti del progetto inerente lo specifico intervento. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che non siano esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori o negli eventuali elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza per le lavorazioni a corpo sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE all'uopo nominato.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente CSA e nell'enunciazione delle singole voci del prezziario; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti al progetto iniziale e/o non autorizzati dal DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli atti delle eventuali perizie di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari in vigore al momento della presentazione dell'offerta, diminuiti della % di ribasso offerta dall'Appaltatore primo classificato nella graduatoria di gara.

Gli oneri per la sicurezza per le lavorazioni a misura sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, non scontati, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del CSE all'uopo nominato.

## **2.20 Adempimenti in materia di sicurezza**

Ai sensi di quanto previsto all'art. 90, comma 9, e nell'All. XVII al d.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere all'Azienda, entro il termine prescritto da quest'ultima o, in assenza, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della C.C.I.A.A., in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di C.F. e di partita IVA, numero REA;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli art. 17, comma 1, lett. a), e art. 28, commi 1, 1- bis, 2 e 3, d.lgs. 81/2008;
- f) se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma. 5, primo periodo, d.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al DM 30/11/2012 e successivi aggiornamenti;
- g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 d.lgs. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE i seguenti

- a) il nominativo e i recapiti del proprio RSPP previsto dall'art. 31 d.lgs. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del medesimo decreto;
- b) l'accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento;
- c) il POS di ciascun soggetto operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.

Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi devono essere assolti:

1. dall'Appaltatore, comunque esso sia organizzato, nonché, tramite questo o i relativi componenti, dai subappaltatori;
2. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
3. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;



4. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
5. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. 80/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
6. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto per l'applicazione dei POS, l'Appaltatore comunica all'Azienda gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2008; egli inoltre si impegna ad assolvere i predetti adempimenti, anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non inizialmente previsti.

## **2.21 Norme di sicurezza generali e nel cantiere**

In base al d.lgs. 81/2008 l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 e all'All. XIII d.lgs. 81/2008, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli art. da 108 a 155 e degli All. XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, al d.lgs. 81/2008;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni ivi richiamate.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in materia di sicurezza del presente CSA. In caso d'urgenza, egli ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la DL ed il CSE. In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.

L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente sia penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.

L'Appaltatore e ogni impresa che parteciperà, sotto ogni forma, all'esecuzione dei lavori, si potranno avvalere del supporto tecnico gratuito dei Comitati Paritetici Territoriali (CPT) per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel cantiere devono avere svolto la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali. La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.

## **2.22 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (PSO)**

Il PSC è predisposto ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 81/2008, in conformità all'All. XV, punti 1 e 2, al citato decreto, ed è corredato dal CME dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso All. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC, redatto dal CSP ed allegato ai documenti del presente affidamento.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al CSE (ex art. 100 d.lgs. 81/2008) le eventuali proposte di integrazione al PSC.

Il POS, redatto ex art. 89, comma 1, lett. h), d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'All. XV al predetto decreto, comprende il DUVRI di cui agli artt. 28 e 29 d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà redigere il POS, in riferimento al cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato all'Azienda, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

## **2.23 Subappalto e Subaffidamento**

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto nel presente CSA ed in conformità all'art. 105 d.lgs. 50/2016. L'affidamento del subappalto dovrà essere preventivamente richiesto all'atto dell'offerta.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. A tal fine l'Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante i seguenti documenti:

- a. istanza di subappalto, mediante il modello All. H) al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente e con marca da bollo del valore di € 16,00;
- b. contratto di subappalto;
- c. dichiarazione DGUE del subappaltatore, resa mediante il modello All. I) al presente disciplinare;
- d. attestazioni SOA in possesso del subappaltatore, per subappalti di importo > 150.000 €;
- e. dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010 (lavorazioni analoghe ultimo quinquennio) e copia fatture a comprova, per subappalti di importo < = 150.000 €.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In seguito alla ricezione del contratto attuativo, l'operatore economico dovrà indicare le eventuali prestazioni di lavori e/o servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'ambito dello specifico intervento. Tali prestazioni, salvo il caso di lavorazioni non originariamente previste ai sensi del presente accordo, dovranno rientrare tra le lavorazioni per le quali il concorrente abbia già dichiarato, in sede di partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto. In assenza di espressa manifestazione di volontà, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso, preclude l'autorizzazione o, se già rilasciata, ne comporta la revoca se già emessa, e può costituire motivo di risoluzione del contratto. In ogni caso, l'Azienda concede all'Appaltatore termine di 30 giorni per la sostituzione del subappaltatore. Decorso infruttuosamente il predetto termine l'Azienda può risolvere il contratto per inadempimento contrattuale dell'operatore economico e trattenere la garanzia fideiussoria.

I subaffidamenti non richiedono il rilascio di autorizzazione da parte della stazione appaltante, ma solo l'obbligo di comunicazione dell'appaltatore al RUP e al DL. A tal fine, quest'ultimo dovrà allegare alla comunicazione i seguenti:

- ragione sociale del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del sub affidamento,
- ordine/contratto di subaffidamento,
- Certificato camerale/visura camerale in corso di validità della subaffidataria da cui risulti l'abilitazione ad eseguire attività nello specifico settore oggetto del subaffidamento,
- DURC in corso di validità.

Ad eccezione dei casi di cui all'art. 105, commi 10 e 13, d.lgs. 50/2016, l'Azienda Ospedale Università Padova non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione della parte delle prestazioni effettivamente eseguite dai subappaltatori e i relativi importi, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dell'esecuzione.

Gli eventuali pagamenti effettuati direttamente dall'Azienda al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del subappaltatore e all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti stabiliti dal presente CSA. Se l'Appaltatore non provvede ai predetti adempimenti, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.

## **2.24 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

Per i contratti attuativi il cui importo dei lavori sia  $> \text{€ } 1.000.000$  e sotto la soglia di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dalla normativa vigente, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ed è rilasciato dal DL.

Per i contratti attuativi il cui importo dei lavori sia  $= < \text{€ } 1.000.000$ , è sempre facoltà dell'Azienda sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal DL.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, accertata dal certificato del DL.

Il collaudo statico verrà effettuato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal certificato del DL. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora, prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, secondo quanto disposto dall'art 1669 c.c, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il DL e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà all'Azienda di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

### **3 PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITÀ ESECUTIVE**

#### **3.1 Livello di qualità dei materiali**

I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia, nella normativa tecnica vigente, nel presente CSA e negli allegati al progetto esecutivo dei lavori. Non verranno in alcun caso contabilizzati materiali che non abbiano ottenuto le preventive approvazioni.

Tutti i componenti, i materiali e le apparecchiature che saranno successivamente lavorati o installati, dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore, alle norme specifiche.

Se per difetti delle forniture e per eventuali riparazioni, sostituzioni di parte di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico dell'Appaltatore stesso.

#### **3.2 Opere e assistenze murarie agli impianti**

Sono COMPRESI nel prezzo dell'appalto e nei singoli prezzi unitari contrattuali e come onere specifico di tutte le categorie di lavoro gli oneri per piccola assistenza muraria, come:

- fori di passaggio per diametri fino a 300 mm;
- bloccaggio di scatole e di tubazioni con personale edile di supporto;
- viti, tasselli, bulloni e elementi di fissaggio di qualsiasi tipo a soffitto ed a parete per l'installazione di apparecchi, carpenterie di vario genere, manufatti a parete, a soffitto, a pavimento, ecc.
- fissaggi di grappe, di staffe, di supporti, di mensole, di apparecchi di sostegno e quanto altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti;
- lo smaltimento e il trasporto in discarica autorizzata, con i relativi oneri, del materiale di risulta.

#### **3.3 Scelta e approvazione dei materiali e delle apparecchiature**

L'utilizzo dei materiali e delle apparecchiature è sempre sottoposto all'approvazione e all'accettazione della DL. A tal fine, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al DL per approvazione, l'elenco delle marche e dei modelli corredato di schede e specifiche tecniche.

L'accettazione dei materiali da parte del DL, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità sulla esecuzione dei lavori, sulla rispondenza delle opere eseguiti agli accordi contrattuali, ai progetti approvati e al buon funzionamento delle opere e degli impianti.

Inoltre il DL si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti o macchinari che, anche se già posti in opera, non abbiano ricevuto la previa approvazione di cui sopra, o per i quali, pur se già approvati ed anche eventualmente posti in opera, si verificasse che non rispondono appieno alle pattuizioni contrattuali o infine che siano comunque dal DL ritenuti per qualità, lavorazione o altro, non adatti alla perfetta riuscita del lavoro (e quindi non accettabili). In questo caso la DL potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sostituzione con altri rispondenti appieno, con tutte le spese di sostituzione a carico dell'Appaltatore (compresi anche smontaggio e rimontaggio), oppure operare all'Appaltatore una congrua riduzione di prezzo.

### **3.4 Verifiche, prove preliminari e collaudi**

Durante l'esecuzione dei lavori, il DL effettuerà a sua discrezione prove e visite in officina e in cantiere (ed eventualmente presso Enti o Istituti riconosciuti) al fine di verificare che la fornitura dei materiali corrisponda alle prescrizioni contrattuali, alle marche approvate e che le modalità di realizzazione e installazione corrispondano alle modalità esecutive approvate con i progetti e con i disegni costruttivi.

Le prove, le verifiche e i collaudi saranno effettuati secondo le disposizioni impartite dal DL e saranno a totale carico dell'Appaltatore. Gli stessi saranno effettuati, in ogni caso, in contraddittorio con l'Appaltatore e prima della conclusione dei lavori della singola opera.

Al termine di ogni lavorazione l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione finale richiesta (As-built, dichiarazioni di conformità, ecc.), pena la non collaudabilità dell'opera.

Di ogni collaudo verrà redatto regolare verbale.

La strumentazione necessaria per l'esecuzione delle prove e dei collaudi sarà fornita dall'Appaltatore, salvo esplicite deroghe concesse dalla DL.

### **3.5 Presa in consegna da parte dell'Amministrazione**

Le opere e gli impianti dovranno essere consegnati all'Amministrazione in grado di funzionare perfettamente, dopo essere stati collaudati e messi a punto.

L'Appaltatore ha comunque l'obbligo di presenziare e dare tutta la necessaria assistenza all'Amministrazione all'atto della messa in funzione definitiva delle opere e degli impianti, dopo la presa in consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione stessa. Tale presa in consegna avverrà all'atto di emissione del certificato di collaudo parziale o del Certificato di Regolare Esecuzione.

### **3.6 Norme di misurazione**

I lavori saranno contabilizzati secondo le quantità determinate con misure geometriche, salvo quanto deve essere contabilizzato a numero, a peso, o a tempo, in conformità agli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari e a quanto stabilito dalle prescrizioni tecniche previste dal singolo progetto.

L'Appaltatore dovrà, senza alcun corrispettivo, fornire tutti gli utensili, gli strumenti e gli operai necessari al tracciamento sul posto dei vari lavori, agli accertamenti delle misure ed agli eventuali saggi da eseguire in sede di collaudo, con l'obbligo di ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito.

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere per iscritto al DL le misurazioni in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si possono più accertare, come pure dovrà tempestivamente chiedere che si proceda in contraddittorio alla misurazione ed alla pesata di tutto ciò che deve essere misurato o posato prima della posa in opera.

## **4 CANTIERABILITÀ**

### **4.1 Premesse**

Durante l'esecuzione delle opere si dovrà prestare particolare attenzione alla delimitazione delle aree di cantiere al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle parti della struttura non interessate dalle lavorazioni. A tal fine si dovrà provvedere a limitare le interferenze e le interazioni con il personale operante all'interno della struttura, garantire la minima dispersione di materiale di lavorazione, limitare e contenere il rumore provocato dalle lavorazioni, evitare emissioni di altri agenti inquinanti o nocivi.

Va inoltre segnalato che le opere di cantierizzazione non dovranno ostruire le attuali vie di esodo previste in caso di incendio. Oltre, quindi, a considerare i rischi più significativi che le varie lavorazioni ed il loro non corretto coordinamento possono implicare (caduta dall'alto, improprio impiego delle attrezzature, elettrocuzione ecc.) e alle azioni preventive da adottare, particolare attenzione dovrà essere posta nell'organizzazione delle aree di lavoro, nella compartimentazione delle aree necessarie al cantiere e della relativa segnaletica, al fine di garantire la completa suddivisione delle attività di cantiere durante l'esecuzione delle opere nei confronti delle attività esistenti. Dovrà essere creato un sistema di viabilità e di accesso al cantiere e alle aree di lavoro, studiato in modo da non avere interferenze tra il cantiere e le attività esterne al cantiere stesso.

Tutte le operazioni dovranno essere svolte in regime di totale sicurezza e controllo, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed indispensabili affinché ciò avvenga. Questo tema dovrà essere accuratamente approfondito e risolto con il PSC; in ogni caso, in questa fase di progettazione, vengono indicati gli aspetti principali che verranno poi sviluppati nel PSC.

### **4.2 Situazioni ambientali**

Sono presenti numerosi sottoservizi che risultano individuati nell'allegata planimetria. In caso di scavi per riparazioni o allacciamenti di qualsiasi tipo dovranno essere contattati gli Enti erogatori e proprietari il servizio, per rilevare con esattezza la collocazione precisa delle tubazioni e manufatti, al fine di salvaguardare le reti esistenti e richiedere gli eventuali sezionamenti per l'esecuzione delle opere in perfetta sicurezza. In ogni caso, si dovrà procedere allo scavo con gradualità e per strati di intervento, onde evitare pericoli di tranciamenti in caso di errore nell'individuazione della posizione delle tubazioni e dei manufatti.

Al fine di limitare i rischi trasferiti all'esterno dall'attività lavorativa, sarà cura dell'Impresa Appaltatrice realizzare nelle vie e nei percorsi o aree esterne vicini all'area interessata dai lavori, percorsi sicuri ed esenti da qualsiasi ostacolo od impedimento o situazione di pericolo che in qualche modo possa compromettere la sicurezza del traffico pedonale, ciclabile e carraio.

Gli operatori ed i responsabili di cantiere dovranno pertanto assicurarsi costantemente che tutto il personale non interessato alle lavorazioni in atto o persone estranee ai lavori, non stazionino nelle aree di cantiere o nelle zone d'influenza. Nel caso in cui si rendesse necessario chiudere al traffico una strada od un suo tratto, è onere dell'Impresa attivarsi al fine di ottenere l'autorizzazione dall'Ente proprietario.

Particolare attenzione dovrà poi essere posta in prossimità delle aree di contatto con le restanti attività ospedaliere non interessate dalle lavorazioni.

Si fa inoltre obbligo all'impresa Appaltatrice di garantire la minima dispersione di materiale di lavorazione, rumore o altri agenti inquinanti o nocivi nelle aree non interessate dal cantiere.